

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

Art. 28

Finanziamenti regionali per le strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.)

- 1.** In relazione al disposto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera e), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la spesa complessiva di lire 70.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per l' anno 1992 e lire 40.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 20 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, viene suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per gli anni 1992 e 1993 e lire 20.000 milioni per l' anno 1994, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 20.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
- 2.** L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1994 fa carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.
- 3.** In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 4401 risulta determinato in lire 90.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 40.000 milioni per l' anno 1994.